

**Quesiti posti sull'Avviso 4.2.1 (in ordine di presentazione)**

Progr.	Testo del quesito	Risposta
76	<p>1) Visto e considerato la definizione di "unità produttiva" secondo l'art.2 del D.lgs 81/2008 riportata al punto f) dell'articolo 2.2 "requisiti di ammissibilità" in cui si definisce la stessa come lo "stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale", nei casi in cui si prevede che la stessa possa essere composta da più siti, per singola azienda è possibile presentare una domanda di accesso alle agevolazioni per più unità Produttive? 1.1) Se la risposta precedente fosse positiva sarebbe necessario presentare n diagnosi energetiche per quante sono le n unità produttive? 1.2) Nel caso di presentazione di domanda su più unità operative il prerequisito di cui al punto w) del punto 2.2 dell'Avviso deve essere dimostrato su ogni unità operativa o sul complessivo?</p> <p>2) Nel caso di presentazione di domanda su unità operativa composta da più siti il prerequisito di cui al punto w) del punto 2.2 dell'Avviso deve essere dimostrato su ogni sito o sul complessivo?</p> <p>3) Per quanto riguarda il punto o) del punto 2.2 dell'Avviso sarebbe possibile presentare una domanda su una unità produttiva composta da più siti funzionalmente e produttivamente connessi in cui uno di essi ha meno di due anni? Nella fattispecie una azienda ha ampliato la propria unità produttiva costruendo altro stabilimento vicino all'esistente (con anzianità maggiore di due anni) meno di due anni fa andando a costituire un'unica unità produttiva in sintonia con il precedente.</p> <p>4) Tra gli interventi di razionalizzazione ed efficientamento dei sistemi di alimentazione elettrica di cui alla Tipologia A, possono rientrare anche gli interventi di adeguamento degli impianti previsti dalle normative di settore (es. quadri di cabina, impianti di messa a terra) e/o l'installazione di dispositivi che intervengono sulla qualità della fornitura (es. stabilizzatori di tensione, etc...)?</p> <p>5) Per quanto riguarda i progetti di cui alla Tipologia B "Interventi di installazione di impianti da fonti rinnovabili" di cui al punto 3.1 dell'avviso è possibile realizzare impianti dimensionati sul fabbisogno annuo dell'azienda che prevedano regime di scambio sul posto?</p> <p>5a) Qualora non fosse possibile lo scambio sul posto e l'impianto FER fosse dimensionato per non immettere corrente in rete cosa accadrebbe nel caso in cui accidentalmente l'impianto dovesse immettere energia in rete? Per esempio il caso in cui i macchinari con il maggiore consumo subiscano un fermo o una interruzione per manutenzione.</p> <p>5b) Qualora non fosse possibile lo scambio sul posto è ammesso l'utilizzo di dispositivi elettronici in grado di gestire la produzione dell'impianto di fotovoltaico al fine di esprimere esclusivamente la potenza elettrica in uso istantaneo e quindi impedire l'immissione di potenza eccedente?</p> <p>6) Cosa si intende con "sono esclusi gli interventi che eccedono l'autoconsumo" di cui al punto 4) del punto 3.1 dell'avviso in oggetto.</p> <p>6a) Cosa si intende per impianto FER "commisurato ad una potenza da destinare all'autoconsumo"?</p> <p>7) Qualora una azienda durante il periodo di realizzazione dell'investimento di efficienza energetica proposto avesse la necessità di installare ulteriori impianti/macchinari/attrezzature in ampliamento rispetto a quelli esistenti (e non rientranti nel progetto di efficienza energetica) il risparmio energetico minimo del 20% andrebbe comunque calcolato sui consumi presenti al momento di invio della domanda?</p> <p>8) Nella fase di monitoraggio ex post come dovrebbero essere computati i maggiori consumi derivanti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Da un ipotetico incremento dei cicli di lavorazione, dovuto ad un aumento delle commesse aziendali</li> <li>2. da un eventuale ampliamento produttivo, connesso con l'installazione di nuove linee/macchinari produttivi, in aggiunta a quelli esistenti, anche oggetto di intervento di efficientamento, avvenuto successivamente all'invio della domanda</li> </ol> <p>9) In relazione alle spese ammissibili, connesse all'investimento materiale, tra le opere murarie necessarie alla realizzazione di impianti FER, e nello specifico nel caso di installazione di moduli fotovoltaici sulle coperture degli edifici, possono rientrare nelle spese ammissibili anche il rinnovo della copertura, qualora questo sia reso necessario dalla non idoneità delle proprietà fisico-meccaniche della vecchia struttura di copertura (es. pannelli in cemento-amianto o materiale altamente deteriorato)?</p> <p>10) In relazione ai criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi di cui al punto 4.6 dell'avviso, cosa si intende per:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. approccio BIM alle soluzioni impiantistiche (in particolare che tipo di documentazione viene richiesta per giustificare l'approccio BIM)</li> <li>b. implementazione di EMS o BEMS (in particolare quale livello di implementazione è richiesto alla data di presentazione della domanda)</li> <li>c. nel calcolo del criterio C5, cosa si deve intendere per "produzione di FER stimata al 1° anno"; si deve intendere quella complessiva o quella autoconsumata?</li> </ol>	Si veda la risposta al quesito n.68
77	<p>L'impresa XXX S.r.l. ha pianificato nei mesi precedenti alla scadenza della domanda di partecipazione il trasferimento del proprio impianto produttivo dall'attuale opificio (Opificio_A) in uno stabilimento già esistente (Opificio_B), fisicamente ubicato in un luogo diverso dall'attuale (Opificio_A). In tale contesto l'azienda XXX S.r.l. può aderire al Bando? Se sì, possono essere presi a riferimento i consumi relativi agli ultimi 12 mesi dell'attività svolta nello stabilimento attuale (Opificio_A)?</p> <p>Si precisa che il trasferimento non comporterà alcuna variazione dell'attività di produzione.</p>	<p><b>No. Come indicato nel paragrafo 2.2 punto 1 lettera o) l'impresa deve aver avviato l'attività, di cui al codice ATECO 2007 presso l'unità produttiva per la quale è richiesto l'aiuto, da almeno 2 anni dalla data di presentazione della domanda di contributo</b></p>

**Quesiti posti sull'Avviso 4.2.1 (in ordine di presentazione)**

Progr.	Testo del quesito	Risposta
78	<p>1) QUESITO Nel caso di multi sito, i requisiti previsti al paragrafo 3.1 punto 3 dell'Avviso, fermo restando che gli interventi di tipologia C sono ammissibili solo se abbinati ad interventi di tipologia A o B , devono essere rispettati per ogni singolo sito oggetto di efficientamento? Esempio: L'intervento proposto prevede che per un sito venga effettuato il solo intervento di tipologia A e in un altro sito l'intervento di tipologia B?</p> <p>2) QUESITO Nel caso di multi sito, il requisito previsto al paragrafo 3.1 punto 2 dell'Avviso deve essere rispettato per ogni singolo sito oggetto di efficientamento? O come valore medio calcolato sulla somma del risparmio energetico conseguito su ogni singolo sito?</p> <p>3) QUESITO Nel caso di imprese multi sito, il soggetto proponente dovrà presentare una diagnosi energetica per ogni sito oggetto dell'intervento o una singola diagnosi energetica che tenga conto complessivamente dei risultati conseguiti in ogni singolo sito oggetto del progetto di efficientamento proposto?</p>	<p>1) Nel caso di multi sito la condizione prevista al paragrafo 3.1 punto 3 dell'Avviso deve essere rispettata per ogni sito oggetto di efficientamento. Si precisa che l'intervento di tipologia C non può essere abbinato al solo intervento di tipologia B.</p> <p>2) Nel caso di multi sito la condizione prevista al paragrafo 3.1 punto 2 dell'Avviso deve essere intesa come valore medio calcolato sulla somma del risparmio energetico conseguito su ogni singolo sito.</p> <p>3) Nel caso di imprese multi sito, il soggetto proponente potrà presentare in alternativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• una sola DIAGNOSI ENERGETICA della situazione complessiva dei siti oggetto del progetto di efficientamento energetico proposto (pre e post intervento) al fine di consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale dei siti oggetto di intervento e da cui si evince il superamento della soglia minima del 20% previsto al paragrafo 3.1 punto 2 dell'avviso. A tale diagnosi dovranno essere allegati tanti rapporti di diagnosi per quanti sono i siti oggetto di intervento. I rapporti di diagnosi dovranno contenere quanto indicata nel documento redatto dall'ENEA dal titolo "Elementi su come elaborare la documentazione necessaria al rispetto degli obblighi previsti nell'art. 8 del decreto legislativo 102/2014 in tema di diagnosi energetica".</li> <li>• n diagnosi per n siti</li> </ul>
79	<p>Premetto che la società che intende proporre la domanda di finanziamento:</p> <p>a) possiede un preliminare di compravendita che porterà all'atto pubblico a breve tramite un frazionamento di una unica palazzina uffici (la vendita riguarda una parte della intera palazzina)</p> <p>b) Attualmente il contratto per la fornitura elettrica è unico per la precedente palazzina uffici non frazionata.</p> <p>I quesiti sono due:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ai fini del titolo di proprietà è sufficiente avere il preliminare di compravendita registrato oppure deve esserci l'atto pubblico?</li> <li>- Ai fini della dimostrazione che l'efficientamento post intervento è maggiore del 20% rispetto al consumo ante, si può suddividere il consumo di energia con un criterio di ripartizione dell'unica fornitura; o bisogna adottare altri metodi di calcolo?</li> </ul>	<p>1) No. Alla data di presentazione del bando, il soggetto proponente deve avere un titolo di disponibilità dell'immobile su cui ricade l'investimento, si veda paragrafo 4.4 lettera i) dell'avviso.</p> <p>2) Il punto di prelievo deve essere intestato necessariamente ed esclusivamente al soggetto che presenta l'istanza.</p>

**Quesiti posti sull'Avviso 4.2.1 (in ordine di presentazione)**

Progr.	Testo del quesito	Risposta
80	E' finanziabile l'acquisto di un macchinario per la produzione di energia elettrica (destinata ad autoconsumo) da scarti della lavorazione agricola (residui vegetali di potatura)?	<p>Come indicato al paragrafo 3.1 punto 1 dell'avviso sono ammissibili a finanziamento gli interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici nelle strutture e nei cicli produttivi delle micro, piccole, medie e grandi imprese attraverso l'introduzione di innovazioni di processo e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per l'autoconsumo.</p> <p>Pertanto se l'impianto che intende acquistare si configura come impianto a fonti rinnovabili destinato all'autoconsumo, l'acquisto del macchinario è ammissibile.</p> <p>Pur tuttavia si sottolinea che come indicato al par. 3.1 punto 3 gli interventi della tipologia B (impianti a fonti rinnovabili) sono ammissibili esclusivamente a condizione che venga realizzato almeno un intervento di tipologia A.</p>
81	Si richiede se possano considerarsi all'interno del perimetro dei finanziamenti interventi di sostituzione di apparecchi di movimentazione merci con motore a scoppio con apparecchi elettrici, e contestualmente considerare quale obiettivo la riduzione del 20% dei tep relativi ai consumi di carburante aziendali per tale attività.	<p>Sono ammissibili gli interventi di sostituzione di apparecchi di movimentazione merci con motore a scoppio con apparecchi elettrici solo nei casi in cui i mezzi siano non targati e comunque si dimostri che tali mezzi fanno parte in maniera effettiva del ciclo produttivo aziendale del sito per cui si chiede il finanziamento. Si puntualizza inoltre che i mezzi che verranno sostituiti dovranno essere smaltiti a norma di legge e dovrà essere presentata documentazione idonea che ne attesti lo smaltimento.</p>
82	Una SRL ha in comodato un'immobile di proprietà di uno dei soci della SRL stessa. Potrà presentare domanda di aiuti per interventi di efficienza energetica a valere su questo immobile?	Si veda risposta al quesito n.6

**Quesiti posti sull'Avviso 4.2.1 (in ordine di presentazione)**

Progr.	Testo del quesito	Risposta
83	<p>Si richiede se siano ammissibili nel calcolo della riduzione di tep per raggiungere l'obiettivo del 20% anche i risparmi conseguenti alla minor mobilità richiesta per manovre su impianti e letture nel caso di proposta di sistemi di telegestione e telecontrollo che possano, oltre ad ottimizzare le risorse con diretti risparmi energetici, ridurre la mobilità occorrente per il funzionamento.</p> <p>Si richiede se anche per le spese di tipo C, diagnosi energetiche, debbano prevedere una terna di preventivi stante che per le stesse appare priva di prezzo l'analisi dei prezzi di cui alla perizia giurata.</p> <p>Si richiede inoltre conferma che l'importo di 10.000 euro sia il valore massimo finanziabile, quindi corrispondente a circa 14.285 € per piccole imprese e 16.666 € per medie imprese.</p> <p>Per una azienda attiva nel settore deposito merci si richiede conferma che siano incentivabili le sostituzioni dei muletti per la movimentazione merci interne, ed in generale sistemi di trasporto interni all'azienda, non trattandosi di trasporti come da esclusioni del bando.</p> <p>La formulazione del par. 4 comma 1 e sembra escludere l'obbligo di trasmissione diagnosi per i soggetti obbligati alla sua redazione ai sensi del D.Lgs 102/14. Si chiede se si tratti di un refuso essendo la diagnosi essenziale per la valutazione dei punteggi.</p>	<p>1) Tali risparmi possono essere contabilizzati esclusivamente nel caso in cui esista una documentazione probante l'effettivo utilizzo del mezzo aziendale per tali finalità (ad esempio ordini di servizio, disposizioni etc.) ed altresì venga presentato un calcolo analitico dal quale desumere il consumo effettivo di carburante (coadiuvato da opportuna documentazione) dei singoli mezzi utilizzati per tale scopo.</p> <p>2) Si. Si veda risposta n.5 al quesito n.58</p> <p>3) L'importo di 10.000 € rappresenta il valore massimo di spesa ammissibile sul quale calcolare l'intensità massima di aiuto prevista nella tabella al paragrafo 3.5 punto dell'avviso</p> <p>4) Si veda risposta al quesito n.81</p> <p>5) Il paragrafo 2.2 punto 4 dell'avviso stabilisce che ai fini dell'ammissibilità al contributo, l'impresa, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, deve essere in possesso di diagnosi energetica, redatta in conformità ai criteri espressi all'allegato 2 al D. lgs. n.102 del 2014 e di un piano di monitoraggio e valutazione in itinere/ex post in grado di dimostrare l'efficacia dell'intervento in termini di maggiore risparmio energetico e riduzione delle emissioni climalteranti.  <u>Tale diagnosi, requisito di ammissibilità della domanda, dovrà essere allegata alla domanda ai sensi del paragrafo 4.4 punto 1 lett. e) dell'avviso.</u></p>
84	<p>Avremmo necessità di avere alcuni chiarimenti in merito al piano di copertura degli investimenti previsto nell'allegato 2. In particolare volevamo sapere se l'apporto di mezzi propri può essere sostituito anche totalmente da mezzi di terzi (es. finanziamenti bancari a medio e lungo termine) e se, in caso di presenza di mezzi di terzi, vista la dichiarazione necessaria alla presentazione della domanda di cui all'allegato 10 per gli apporti di mezzi propri, è prevista una dichiarazione della banca finanziatrice in tal senso.</p>	<p>L'avviso, al paragrafo 2.2 punto 1, lett. c), prevede che la capacità economico-finanziaria del soggetto proponente, in relazione al progetto da realizzare, dovrà essere documentata mediante l'esibizione di una attestazione bancaria, come da modello Allegato 10. Tale attestazione potrà essere presentata sia se la fonte finanziaria derivi da mezzi finanziari propri dell'impresa, sia se si fa ricorso a mezzi finanziari di terzi, purché questi ultimi siano esenti da qualsiasi forma di aiuto pubblico.</p>
85	<p>Come gestire la partecipazione di un'impresa/società dotata di più punti vendita (nella fattispecie una catena di supermercati) appartenenti alla stessa società)? Si dovrà redigere un'unica istanza complessiva per tutte le sedi? Altrimenti, è possibile partecipare in più istanze con la stessa società? In questo ultimo caso, esiste un numero massimo di istanze presentabili?</p>	<p>Si veda la risposta 5 al quesito n°8</p>

**Quesiti posti sull'Avviso 4.2.1 (in ordine di presentazione)**

Progr.	Testo del quesito	Risposta
86	<p>Ai fini del rispetto dei requisiti di ammissibilità art.2.2 comma 1 lett. "o" e "p" dell'avviso in oggetto, si pone il seguente quesito:                      - Un'impresa che fino ad aprile 2018 ha operato con la ragione sociale di ditta individuale e nel corso dell'anno 2018 ha effettuato un conferimento di azienda in una società con forma giuridica S.r.l., costituita nel 2014 ma inattiva fino al momento del conferimento, e che come da visura camerale riporta inizio attività in data 30/05/2018, ed operante sempre nella medesima unità produttiva, è ammissibile?                      Si specifica che il cambio di ragione sociale e il conferimento è stato effettuato per dare una nuova veste giuridica all'impresa inserendo nella compagine sociale anche gli eredi del titolare dell'impresa individuale, che già da tempo operavano nell'azienda familiare. In sostanza si configura una continuazione dell'attività aziendale di famiglia, ma con una nuova forma giuridica e nelle medesime unità produttive.</p>	<p><b>No. La variazione di ragione sociale ha comportato la nascita di un nuovo soggetto giuridico la cui attività non ha avuto inizio almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di contributo, così come previsto dal paragrafo 2.2 punto 1, lett. o) dell'Avviso.</b></p>
87	<p>Con riferimento al requisito di cui all'art.2.2 comma 1 lettera q, il conteggio deve essere fatto anche per le ditte che non hanno obbligo di presentazione del bilancio? L'allegato 11 e' obbligatorio, quindi, anche per le ditte individuali in contabilità semplificata? A quali parametri bisogna far riferimento non avendo un bilancio?</p>	<p>1) L'attestazione, di cui al paragrafo 2.2 punto 1, lett. q) dell'avviso, redatta secondo il modello Allegato 11 da un professionista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.ii.mm., dovrà tener conto, anche, della ragione sociale del soggetto proponente.                      2) L'Allegato 11 è obbligatorio per tutti i soggetti proponenti e dovrà essere compilato per la parte di competenza.</p>
88	<p>Si richiede un chiarimento sull'applicazione della formula:  <math>C4 = P_{max} + P_{max}/C_{soglia} \times (C_{soglia} - C_{progetto})</math></p> <p>In particolare, si richiede come valutare il termine <math>C_{soglia}</math>, che dalla tabella esplicativa sembrerebbe subordinato al valore dei TEP risparmiati piuttosto che corrispondente ad un valore fisso di 4000.                      Quindi il chiarimento richiesto è:  <math>C_{soglia}</math> è un valore fisso di 4000 da applicare come scritto nella colonna "descrizione del criterio"  <b>valore limite di soglia di calcolo (<math>C_{soglia}</math> pari a 4.000,00euro/TEP), fino ad un</b>  <math>C_{soglia}</math> è un valore variabile dipendente dai TEP risparmiati come sembrerebbe dalla colonna esplicativa "calcolo valori e punteggi" dove è scritto  <math>C_{soglia} = \text{valore limite di soglia di calcolo} = \text{€ 4.000/TEP risparmiati}^*</math></p> <p>Specifico altresì che nel primo caso (valore di 4000 fisso) la formula pare funzionare, mentre nel secondo caso fornisce inevitabilmente valori negativi.</p>	<p>1) Sì. È il valore <math>C_{progetto}</math> che fa riferimento alle TEP risparmiate. Si segnala che nella formula <math>C_{soglia} \times (C_{soglia} - C_{progetto})</math> è posta al interamente a denominatore.</p>

### Quesiti posti sull'Avviso 4.2.1 (in ordine di presentazione)

Progr.	Testo del quesito	Risposta
89	<p>1) Visto e considerato la definizione di unità produttiva, secondo l'art.2 del D. lgs 81/2008 riportata al punto f) dell'articolo 2.2 c) requisiti di ammissibilità in cui si definisce la stessa come lo stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale, nei casi in cui si prevede che la stessa possa essere composta da più siti, per singola azienda è possibile presentare una domanda di accesso alle agevolazioni per più unità Produttive?</p> <p>1.1) Se la risposta precedente fosse positiva sarebbe necessario presentare n diagnosi energetiche per quante sono le n unità produttive?</p> <p>1.2) Nel caso di presentazione di domanda su più unità operative il prerequisito di cui al punto w) del punto 2.2 dell'Avviso deve essere dimostrato su ogni unità operativa o sul complessivo?</p> <p>2) Nel caso di presentazione di domanda su unità operativa composta da più siti il prerequisito di cui al punto w) del punto 2.2 dell'Avviso deve essere dimostrato su ogni sito o sul complessivo?</p> <p>3) Per quanto riguarda il punto o) del punto 2.2 dell'Avviso sarebbe possibile presentare una domanda su una unità produttiva composta da più siti funzionalmente e produttivamente connessi in cui uno di essi ha meno di due anni? Nella fattispecie una azienda ha ampliato la propria unità produttiva costruendo altro stabilimento vicino all'esistente (con anzianità maggiore di due anni) meno di due anni fa andando a costituire un'unica unità produttiva in sintonia con il precedente.</p> <p>4) Tra gli interventi di razionalizzazione ed efficientamento dei sistemi di alimentazione elettrica di cui alla Tipologia A, possono rientrare anche gli interventi di adeguamento degli impianti previsti dalle normative di settore (es. quadri di cabina, impianti di messa a terra) e/o l'installazione di dispositivi che intervengono sulla qualità della fornitura (es. stabilizzatori di tensione, etc)?</p> <p>5) Per quanto riguarda i progetti di cui alla Tipologia B Interventi di installazione di impianti da fonti rinnovabili di cui al punto 3.1 dell'avviso è possibile realizzare impianti dimensionati sul fabbisogno annuo dell'azienda che prevedano regime di scambio sul posto?</p> <p>5a) Qualora non fosse possibile lo scambio sul posto e l'impianto FER fosse dimensionato per non immettere corrente in rete cosa accadrebbe nel caso in cui accidentalmente l'impianto dovesse immettere energia in rete? Per esempio il caso in cui i macchinari con il maggiore consumo subiscano un fermo o una interruzione per manutenzione.</p> <p>5b) Qualora non fosse possibile lo scambio sul posto è ammesso l'utilizzo di dispositivi elettronici in grado di gestire la produzione dell'impianto di fotovoltaico al fine di esprimere esclusivamente la potenza elettrica in uso istantaneo e quindi impedire l'immissione di potenza eccedente?</p> <p>6) Cosa si intende con sono esclusi gli interventi che eccedono l'autoconsumo di cui al punto 4) del punto 3.1 dell'avviso in oggetto. 6a) Cosa si intende per impianto FER commisurato ad una potenza da destinare all'autoconsumo?</p> <p>7) Qualora una azienda durante il periodo di realizzazione dell'investimento di efficienza energetica proposto avesse la necessità di installare ulteriori impianti/macchinari/attrezzature in ampliamento rispetto a quelli esistenti (e non rientranti nel progetto di efficienza energetica) il risparmio energetico minimo del 20% andrebbe comunque calcolato sui consumi presenti al momento di invio della domanda?</p> <p>8) Nella fase di monitoraggio ex post come dovrebbero essere computati i maggiori consumi derivanti:</p> <p>1. Da un ipotetico incremento dei cicli di lavorazione, dovuto ad un aumento delle commesse aziendali</p> <p>2. Da un eventuale ampliamento produttivo, connesso con l'installazione di nuove linee/macchinari produttivi, in aggiunta a quelli esistenti, anche oggetto di intervento di efficientamento, avvenuto successivamente all'invio della domanda</p> <p>9) In relazione alle spese ammissibili, connesse all'investimento materiale, tra le opere murarie necessarie alla realizzazione di impianti FER, e nello specifico nel caso di installazione di moduli fotovoltaici sulle coperture degli edifici, possono rientrare nelle spese ammissibili anche il rinnovo della copertura, qualora questo sia reso necessario dalla non idoneità delle proprietà fisico-meccaniche della vecchia struttura di copertura (es. pannelli in cemento-amianto o materiale altamente deteriorato)?</p> <p>10) In relazione ai criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi di cui al punto 4.6 dell'avviso, cosa si intende per: a. approccio BIM alle soluzioni impiantistiche (in particolare che tipo di documentazione viene richiesta per giustificare l'approccio BIM) b. implementazione di EMS o BEMS (in particolare quale livello di implementazione è richiesto alla data di presentazione della domanda) c. nel calcolo del criterio C5, cosa si deve intendere per produzione di FER stimata al 1° anno; si deve intendere quella complessiva o quella autoconsumata?</p>	<p><b>Si veda risposta al quesito n° 68</b></p>
90	<p>Si chiede se il caso di un'azienda con codice ateco ammissibile al bando, possa partecipare qualora non si trovi ad essere servita dalla rete distributiva dell'energia elettrica e abbia provveduto, fino ad oggi, alla generazione dell'energia per il tramite di un gruppo elettrogeno, generando, quindi, consumi di gasolio contabilmente riscontrabili. L'azienda vorrebbe, oltre all'inserimento di motori inverter nel suo ciclo produttivo e relamping, realizzare un impianto fotovoltaico con accumulatori per potersi rendere autonoma.</p>	<p><b>SI</b></p>
91	<p>Ho un dubbio sulla tabella di conversione da vettori energetici e tep da utilizzare: l'ENEA utilizza ad esempio per energia elettrica MWh = 0.187 tep (<a href="http://www.energiaenergetica.enea.it/per-le-imprese/documenti-1/diagnosi-energetica/Format%20Modello%20Energetico%20per%20ENEA_rev0%20-13.xlsx">http://www.energiaenergetica.enea.it/per-le-imprese/documenti-1/diagnosi-energetica/Format%20Modello%20Energetico%20per%20ENEA_rev0%20-13.xlsx</a>) Il Decreto 19/03/2014 e successiva circolare correttiva fanno riferimento all'allegato A (in allegato). Sarebbe opportuno avere dei riferimenti di conversione ufficiali sia per la conversione tep che la CO2.</p>	<p><b>Si rimanda al paragrafo 3.1 punto 2 dell'avviso (e relativa nota n. 7)</b></p>
92	<p>Un' Organizzazione di Produttori (società cooperativa) che svolge l'attività di vendita di prodotti agricoli, può partecipare all'avviso? Un soggetto iscritto all'albo della regione Sicilia in qualità di soggetto certificatore energetico può svolgere gli interventi previsti nella tipologia C (audit energetico, etc.)?</p>	<p><b>1) Si veda la risposta 1 al quesito n. 52</b> <b>2) Si veda la risposta 2 al quesito n. 52</b></p>
93	<p>1) Si richiede se siano incentivabili, magari pro quota, interventi che prevedano una non esatta sostituzione di apparecchiature. Ad esempio se si possano inserire proposte progettuali che prevedano un aumento di capacità produttiva del 30% limitando la richiesta di finanziamento ad una parte del costo complessivo, fermo restando la dimostrazione del rispetto dei requisiti minimi degli obiettivi di efficienza energetica per unità elementare prodotta.</p> <p>2) Nell'ambito della riduzione dei consumi energetici non inferiore al 20 % rispetto al fabbisogno annuo di energia ante intervento, si chiede se nella determinazione del fabbisogno annuo di energia devono essere considerati i consumi energetici dei mezzi (di proprietà aziendale) utilizzati all'interno dell'area aziendale (carrelli elevatori e altri mezzi non immatricolati).</p>	<p><b>1) La logica dell'intervento è l'efficienza energetica commisurata alla situazione attuale di produzione. Qualora i dispositivi oggi presenti sul mercato non consentano una sostituzione con macchinari di analoga produttività, i consumi associati potranno essere normalizzati come evidenziato alla risposta n. 1 al quesito n. 16.</b> <b>2) se i consumi non sono già contabilizzati al punto di prelievo, si.</b></p>

**Quesiti posti sull'Avviso 4.2.1 (in ordine di presentazione)**

Progr.	Testo del quesito	Risposta
94	<p>Nel paragrafo 2.1 comma 2 dell'avviso si specifica che non possono beneficiare degli aiuti le categorie escluse dall'art. 13 del Reg. UE 651/2014, in particolare le attività nei settori siderurgico, del carbone, della costruzione navale o delle fibre sintetiche.</p> <p>Un'azienda che costruisce piccole imbarcazioni sportive e da diporto in vetroresina di lunghezza inferiore a 10 metri, ha lo stesso codice generale Ateco (30.1) di chi opera nel settore della costruzione navale richiamata nel Regolamento. Questo codice, nell'elenco a 6 cifre, viene suddiviso in n° 3 sottocodici (30.11.01 Fabbricazione di sedili per navi,30.11.02 Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche,30.12.00 Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive). La ditta in questione ha per oggetto sociale soltanto le attività di cui al codice 30.12.00, pertanto non opera nel "settore navale" escluso dall'Avviso. Stanti queste condizioni, essa può partecipare al bando?</p>	<p>In applicazione del Regolamento (UE) n.651/2014, modificato ed integrato dal Regolamento (UE) n.1084/2017, l'Avviso al paragrafo 2.2 punto indica quali sono i settori che non possono beneficiare dell'aiuto. Inoltre, nella nota 4) riportata a piè di pagina nell'allegato 13 all'Avviso viene fornita la definizione di settore navale ai sensi della "Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (2003/C 317/06)" (in GUUE C317 del 30.12.2003).</p> <p>Di conseguenza le imprese che svolgono le attività contraddistinte dal codice ATECO 30.11 non possono beneficiare dall'aiuto previsto dall'Avviso, mentre quelle che svolgono le attività contraddistinte dal codice ATECO 30.12 possono beneficiare dall'aiuto previsto dall'Avviso..</p>
95	<p>Quesito 1 - relativamente all'art. 3.1: Interventi finanziabili e spese ammissibili TIPOLOGIA B – impianti da fonti rinnovabili la cui energia prodotta sia interamente destinata all'autoconsumo della sede produttiva oggetto del programma d'investimento proposto. In caso di manutenzioni all'impianto passivo la produzione dell'impianto attivo da fonte rinnovabile potrebbe temporaneamente eccedere il consumo, anche se l'impianto è dotato di accumulo. Si chiede di sapere se in questo caso si deve evitare l'immissione in rete distaccando l'impianto di produzione oppure se si può immettere l'energia eccedente il consumo in rete e se vi è un limite al distacco e/o immissione.</p> <p>Quesito 2: tra le spese ammissibili di cui all'art. 3.4 possono essere incluse le opere murarie e le pensiline e le pergole appositamente concepite per gli impianti fotovoltaici?</p>	<p>1) Considerato che non è possibile immettere energia da FER verso la rete di distribuzione, il progettista può prevedere l'utilizzo di dispositivi elettronici in grado di gestire la produzione dell'impianto FER ESCLUSIVAMENTE per i casi connessi alla sicurezza sui luoghi di lavoro.</p> <p>2) Non sono ammissibili le spese per la realizzazione di pensiline e pergole su cui installare impianti fotovoltaici.</p>
96	<p>1) Visto e considerato la definizione di "unità produttiva" secondo l'art.2 del D.lgs 81/2008 riportata al punto f) dell'articolo 2.2 "requisiti di ammissibilità" in cui si definisce la stessa come lo "stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale", nei casi in cui si prevede che la stessa possa essere composta da più siti, per singola azienda è possibile presentare una domanda di accesso alle agevolazioni per unità Produttive composta da più siti (per esempio uno utilizzato ai fini di deposito ed un altro per la produzione)?</p> <p>1.1) è possibile presentare domanda per più unità produttive (ognuna eventualmente composta da più siti e autonoma sotto il profilo gestionale/amministrativo/tecnico)?</p> <p>1.2) Se la risposte precedente fosse positiva sarebbe necessario presentare n diagnosi energetiche per quante sono le n unità produttive?</p> <p>1.3) Nel caso di presentazione di domanda su più unità operative il prerequisito di cui al punto w) del punto 2.2 (risparmio del 20% sul consumo di energia) dell'Avviso deve essere dimostrato e rispettato sul consumo di ogni unità operativa o sul consumo complessivo?</p>	<p>1) Si veda la risposta 5 al quesito n. 8</p> <p>2) No</p> <p>3) si veda risposta precedente</p> <p>4) Si veda la risposta a) al quesito n. 17</p>
97	<p>Una Associazione Sportiva Dilettantistica risulta tra i beneficiari del progetto oppure necessita essere una pmi o grande impresa?</p> <p>Se una pmi (con regolare contratto di comodato d'uso) che gestisce una struttura sportiva pubblica, può partecipare al bando allegando la DSAN in cui la proprietà (in questo caso pubblica) acconsente al vincolo triennale di destinazione dell'investimento e risulta informata sulla presentazione della richiesta di contributo su una struttura di proprietà pubblica?</p>	<p>1) Ai sensi del paragrafo 2.1 punto 1 dell'avviso "Possono partecipare al presente Avviso le micro, piccole e medie imprese (PMI) nonché le grandi imprese del settore privato, classificate secondo la definizione di cui all'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014". Il proponente deve inoltre essere in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 2.2 punto 1 dell'avviso.</p> <p>2) Si veda la risposta al quesito n. 6.</p>

**Quesiti posti sull'Avviso 4.2.1 (in ordine di presentazione)**

Progr.	Testo del quesito	Risposta
98	<p>se durante la realizzazione del progetto di efficientamento l'impresa prevede separatamente un aumento della capacità produttiva come è possibile dimostrare il mantenimento del requisito del risparmio del 20% se contestualmente, pur avendo prodotto un risparmio in termini di energia consumata relativamente ai vecchi impianti produttivi si ha un naturale incremento dell'energia consumata relativamente alle nuove quantità prodotte? In tal caso, possiamo già inserire nel calcolo dell'ante i futuri consumi dei nuovi macchinari? Inoltre, tali macchinari ad alta efficienza energetica destinati all'attività produttiva possono essere inseriti in progetto?</p> <p>Nelle FAQ del 30/11/18, nel caso in cui sia prevista l'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile si evidenzia tassativamente l'obbligo di autoconsumo, con il divieto esplicito di immissione in rete incentivata dallo Scambio sul Posto. In tal senso, se le regole del bando prevedono la revoca del finanziamento nel caso di immissione in rete anche di un solo kWh, oltre a prevedere l'utilizzo di accumulatori (i quali farebbero aumentare in maniera considerevole i costi e necessiterebbero di adeguati spazi) è ammissibile l'installazione di limitatori di potenza che blocchino l'energia prodotta quando superiore a quella consumata?</p>	<p><b>1- 2. Si veda la risposta n. 1 al quesito n. 16.</b>  <b>3. Si veda la risposta n. 1 al quesito n. 93</b>  <b>4. Si veda risposta n.1 al quesito n.95</b></p>
99	<p>Il punto 2.2 dei requisiti di ammissibilità dell'avviso in oggetto, alla lettera o), prevede che: bisogna aver avviato l'attività di cui al codice ATECO 2007, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto l'aiuto, da almeno 2 anni dalla data di presentazione della domanda, con la presente si chiede se qualora il beneficiario, avendo rilevato un'attività esistente con codice ateco 2007 ammissibile 55.1, sia una s.r.l. costituita a febbraio 2018 e codice Ateco 2007 55.1 attivo dallo stesso periodo può partecipare alla misura in oggetto e presentare domanda, considerando che nell'unità produttiva per la quale si richiede l'aiuto si è svolta la stessa attività (esistono anche i consumi relativi agli anni precedenti) da più di 2 anni?</p>	<p><b>NO.</b></p>
100	<p>La diagnosi energetica e tutta la documentazione per la partecipazione al bando PO FESR azione 4.2.1. può essere redatta da un EGE civile o se deve essere necessariamente di tipo industriale, benchè questo non sia espressamente specificato nel bando. Se eventualmente vi sono dei casi distinti per cui bisogna essere EGE civile o industriale, quale attività/codice ATECO può fare l'uno o l'altro?</p>	<p><b>Si veda la risposta al quesito n.22</b></p>
101	<p>Un' Organizzazione di Produttori (società cooperativa) che svolge l'attività di vendita di prodotti agricoli, può partecipare all'avviso?</p> <p>Un soggetto iscritto all'albo della regione Sicilia in qualità di soggetto certificatore energetico può svolgere gli interventi previsti nella tipologia C (audit energetico, etc.)?</p>	<p><b>Si vedano le risposte al quesito n.51</b></p>
102	<p>L'Avviso al punto 4.4.1 indica la documentazione da allegare alla domanda e in particolare alla lettera h) si legge "(nel caso in cui il soggetto proponente sia un soggetto obbligato alla nomina del Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia ai sensi dell'articolo 19 della legge 9/01/91 n. 10 e ss.mm.ii.) idonea documentazione comprovante l'avvenuta nomina per l'anno in corso." A tal proposito si chiede, dal momento che l'obbligo di nomina per i soggetti obbligati scade il 30 aprile di ogni anno, se è accettata una nomina del Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia anche dopo il termine suddetto. In pratica si chiede se un soggetto obbligato, ai sensi dell'articolo 19 della legge 9/01/91 n. 10 e ss.mm.ii. alla nomina del Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, che vi abbia provveduto dopo il 30 aprile dell'anno in corso possa presentare domanda di partecipazione per l'Avviso in oggetto.</p>	<p><b>Occorre la nomina in corso di validità al momento di presentazione dell'istanza. Inoltre si segnala che il paragrafo 4.4.1 lett. n prevede che "Il rispetto dell'obbligo di nomina deve essere garantito per tutta la vigenza dell'obbligo di cui all'art. 71 Regolamento UE n. 1303/2013 (per la durata di 3 anni, nel caso di PMI e di 5 anni nel caso di grandi imprese. Il termine di cui all'Art. 71 viene computato a decorrere dalla data del pagamento del saldo del contributo) e può essere soggetto a verifica in sede ispettiva".</b></p>
103	<p>Il soggetto proponente è una operativa sociale che si occupa nell'unità locale oggetto dell'investimento di accoglienza di minori, vorrebbe realizzare un investimento per efficientare i consumi energetici della struttura ma si prevede anche di modificare l'attività esercitata da struttura per accoglienza per minori a Casa di riposo entrambe le attività pur avendo un codice istat diverso rientrano nel macrocodice Istat Q.</p> <p>Attualmente l'immobile oggetto dell'investimento ha destinazione d'uso civile abitazione si prevede di modificare a breve l'attuale destinazione d'uso. La cooperativa sociale ha la possibilità di partecipare al bando?</p>	<p><b>1. La cooperativa può partecipare all'avviso, tuttavia occorre che mantenga l'attività contraddistinta dal codice ATECO per il quale ha presentato istanza per tutta la vigenza dell'obbligo di cui all'art. 71 Regolamento UE n. 1303/2013 (per la durata di 3 anni, nel caso di PMI e di 5 anni nel caso di grandi imprese. Il termine di cui all'Art. 71 viene computato a decorrere dalla data del pagamento del saldo del contributo).</b></p> <p><b>2. Preliminarmente si segnala che la destinazione urbanistica dell'immobile al momento della presentazione della domanda deve essere idonea alla svolgimento dell'attività imprenditoriale secondo la normativa vigente. Tale idoneità deve essere mantenuta anche in seguito.</b></p>



**Quesiti posti sull'Avviso 4.2.1 (in ordine di presentazione)**

Progr.	Testo del quesito	Risposta
104	<p>A seguito della pubblicazione dell'Avviso in oggetto, abbiamo svolto, come consuetudine, una specifica azione di animazione economica presso i nostri associati operanti in Sicilia. Il notevole interesse che ne è derivato da parte di numerose imprese è stato tuttavia mortificato da una serie di dubbi interpretativi sulle attività ammesse/escluse dai benefici della misura di aiuti, che purtroppo non è stato ancora possibile chiarire del tutto.</p> <p>Ci riferiamo, in particolare, all'individuazione delle attività escluse mediante l'indicazione del relativo codice ATECO, tra cui figura anche il codice 55.22.09 "Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e delle vie d'acqua" con il quale sono necessariamente ed abitualmente classificate le attività delle imprese del nostro settore.</p> <p>Le imprese operanti nel campo dei "Porti, approdi turistici e punti di ormeggio", così come definiti dalla normativa di settore (DPR509/97) non hanno, infatti, una loro specifica ed autonoma classificazione ATECO, pur svolgendo attività ben lontane e diverse da quelle espressamente escluse dai benefici del regime di aiuti in questione, in quanto si concretizzano – infatti – nella realizzazione e gestione di strutture esclusivamente dedicate alla nautica da diporto, alle quali è talvolta connessa un'attività complementare di rimessaggio, manutenzione e riparazione delle unità da diporto (CodiceAteco33.15.00).</p> <p>Premesso quanto sopra, a nome di ASSOMARINAS ed in particolare delle imprese ad essa associate operanti in Sicilia, si chiede di valutare l'opportunità di differire di almeno 60 giorni il termine di scadenza per la presentazione delle domande per la concessione degli incentivi a valere sulla Misura in oggetto, al fine di consentire la produzione delle più efficaci argomentazioni utili a determinare la revoca della citata esclusione ovvero un chiarimento da fornire a mezzo FAQ (a seguito del quale potranno essere commissionati progetti ai professionisti incaricati),determinando in tal modo la maggiore possibile partecipazione delle imprese interessate.</p>	<p><b>In applicazione del Regolamento (UE) n.651/2014, modificato ed integrato dal Regolamento (UE) n.1084/2017, l'Avviso al paragrafo 2.2 punto indica quali sono i settori che non possono beneficiare dell'aiuto. Inoltre, nella nota 4) riportata a piè di pagina nell'allegato 13 all'Avviso viene fornita la definizione di settore navale ai sensi della "Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (2003/C 317/06)" (in GUUE C317 del 30.12.2003). Pertanto, anche le imprese che esercitano un'attività economica contraddistinta dal codice ATECO 33.15 non possono essere beneficiari dell'aiuto. Le attività dei settori dei trasporti e delle relative infrastrutture sono escluse dall'avviso in applicazione del regolamento sopracitato, con le sole eccezioni delle attività contrassegnate dai codici Ateco 52.10.10, 52.10.20 e 52.29.22.</b></p>
105	<p>In una Società per Azioni, può essere considerato Legale Rappresentante, e pertanto competente a presentare domanda ai sensi dell'art. 4.2 del Bando, il Procuratore dotato di poteri di rappresentanza per la presentazione di domande di agevolazione e attività connesse conferiti dal consiglio di amministrazione e regolarmente risultanti dalla visura CCIAA?</p>	<p><b>Il paragrafo 4.2 punto 2 dell'avviso prevede che l'istanza sia firmata digitalmente dal legale rappresentante.</b></p>
106	<p>In merito alle faq pubblicate il 12.12.2018 con particolare riferimento al concetto di autoconsumo scrivete che l'autoconsumo deve essere istantaneo (energia prodotta da un impianto e consumata istantaneamente) o differito (immagazzinata tramite accumulo) tale per cui non è consentito il sistema di scambio sul posto.</p> <p>Faccio ricordare a tutto l'esperto tecnico e dirigenziale dell'assessorato regionale energia che quando si realizza un impianto di tipo fotovoltaico al servizio di una attività lo stesso deve essere CONNESSO ALLA RETE (non può esistere un impianto non connesso alla rete) e una volta fatta la domanda di connessione al distributore è necessario scegliere tra SCAMBIO SUL POSTO o RITIRO DEDICATO, IL TUTTO DISCIPLINATO DA APPOSITE DELIBERE DELL'AEEG.</p> <p>Pertanto quanto da voi scritto (che non è consentito lo scambio sul posto) appare inusuale e fuori norma; forse volevate scrivere che è necessario dimensionare un impianto da fonte rinnovabile commisurato ai consumi energetici aziendali.</p> <p>Inoltre faccio ricordare che è impossibile avere un consumo di tipo istantaneo, ci sono attività lavorative che prelevano dalla rete tanta energia durante alcuni mesi dell'anno e meno energia in altri, in quanto le fasi lavorative non sono costanti .... è il caso di aziende di trasformazione di prodotti alimentari ....pertanto può accadere che nonostante le stesse aziende abbiano consumi di oltre 300.000 kwh/anno ai fini di un autoconsumo istantaneo si può dimensionare un impianto di appena 3-6 kw di potenza nominale, il che è PARADOSSALE; a mio avviso l'autoconsumo deve essere considerato di tipo annuale e non istantaneo; se è così credo che oltre il 90% delle aziende non potranno inserire gli interventi della tipologia B;</p> <p>Tra l'altro nel punto 2.2 lett. x) dell'avviso viene inserito il termine di AUTOCONSUMO e non viene scritto da nessuna parte se di tipo istantaneo o differito come non viene scritto da nessuna parte dello stesso avviso che non è possibile accedere al sistema di scambio sul posto, QUINDI IPOTIZZO CHE QUANTO DA VOI CITATO NELLE FAQ SIA SOLO UNA INTERPRETAZIONE DI TIPO PERSONALE.</p> <p>Per quanto riguarda impianti nuovi, nelle faq del 12/12/2018 scrivete che non sono possibili ampliamenti di impianti esistenti ..... a mio parere per impianto nuovo si intende che i componenti dello stesso impianto devono essere nuovi di fabbrica e non usati; pertanto non ha senso scrivere che non sono ammissibili a finanziamento ampliamenti a impianti esistenti; ci sono attività produttive con oltre 1000 MWh di energia consumata e magari hanno a disposizione un impianto esistente di appena 100 kw e vorrebbero ampliarlo ai fini di un autoconsumo; anche in questo caso nell'avviso 4.2.1 non viene scritto che non è possibile ampliare impianti esistenti</p> <p>Sulla base di quanto descritto si CHIEDE chiarimenti precisi circa la definizione di AUTOCONSUMO e di IMPIANTI NUOVI considerato che nell'avviso non ci sono definizioni corrette e precise, previo a vari ricorsi che porterebbero ad avere la definizioni di graduatorie dopo diversi anni ....e i cui tempi non sono conciliabili con gli investimenti aziendali .</p>	<p><b>Si veda la risposta a quesito n. 75 bis</b></p>

**Quesiti posti sull'Avviso 4.2.1 (in ordine di presentazione)**

Progr.	Testo del quesito	Risposta
107	<p>la risposta alla FAQ n.23 recita: L'aiuto è concesso solamente a nuovi impianti, infatti l'art. 41, comma 5 del Reg. UE 651/2014 stabilisce che "Gli aiuti agli investimenti sono concessi solamente a nuovi impianti. Gli aiuti non sono concessi o erogati dopo l'entrata in attività dell'impianto e sono indipendenti dalla produzione". Pertanto non sono ammissibili a finanziamenti ampliamenti di impianti esistenti né relamping.</p> <p>Volevo chiedere se nel progetto di efficientamento di un albergo, che dispone già di un impianto solare termico costituito da n°20 pannelli e n°3 boiler da 1500 lt, è possibile prevedere un incremento del numero dei pannelli solari per produzione ACS (n°4) e dei serbatoi di accumulo (n°1 da 1500 lt), per il fatto che l'attività ha ampliato i propri servizi ai clienti (numero di camere e servizi della piscina), e quindi, per far fronte alla maggior richiesta, deve ricorrere alla produzione di ACS tramite caldaia a gas dedicata.</p>	<p>Si rimanda alla risposta al quesito n. 23 ed in ogni caso si segnala che la precisazione fornita con la FAQ è relativa alla esclusione della possibilità di effettuare revamping o repowering di impianti esistenti e dalla conseguente prescrizione che occorre realizzare un nuovo impianto distinto e facilmente identificabile in sede di visite di controllo e collaudo.</p>
108	<p>La mia azienda si occupa di produzione cinematografica ed è molto attenta ai temi ambientali e di risparmio energetico. Pertanto stiamo cercando di adeguarci ai vari programmi che le grandi major come Paramount, Sony etc. Richiedono nelle loro produzioni perché anche se non sembra il cinema, soprattutto in Italia al momento spreca un enorme quantità di risorse ed energia che ad oggi possono essere risparmiate attraverso soprattutto l'utilizzo di luci Led e generatori a metano portatili.</p> <p>Premesso questo ho letto il bando e pensato di partecipare con la mia azienda per acquistare queste attrezzature che comportano una grande riduzione nei consumi nel ciclo produttivo della mia impresa che si occupa di produrre contenuti video interni e di noleggiare anche all'esterno tali attrezzature per tutti i film, serie tv etc. Che vengono a girare oggi in Sicilia e sono costretti a noleggiare attrezzature obsolete con un pessimo impatto ambientale ed un enorme dispendio energetico.</p> <p>Consultati i miei legali che non vedono problemi alla partecipazione della mia azienda mi è stato comunque consigliato di chiedere direttamente a voi circa il fatto che: Il progetto della mia azienda mira, come da bando, alla riduzione dei consumi energetici nel proprio ciclo produttivo attraverso interventi di Tipologia A- efficienza energetica, tali interventi non hanno luogo presso una sede specifica poiché, per la natura stessa del ciclo produttivo, i beni oggetto dell'eventuale finanziamento sono trasportabili da Set a set e da location a location, anche se ovviamente a fine di ogni lavorazione tali beni verranno custoditi all'interno dell'azienda o sui mezzi dell'azienda. Pertanto si richiede se è possibile la partecipazione al bando considerando non influenti i punti in esso contenuti che riguardano la sede specifica o l'unità produttiva, considerato che a breve abbiamo intenzione di variare la sede e che gli interventi non riguardano alcun immobile.</p>	No